



Milano, 30 ottobre 2012

Prot. 58/12 CS/sp/tb

AI SIGNORI ASSOCIATI

LORO SEDI

Oggetto: **SMALTIMENTO PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

Cari Soci,

Cari Colleghi,

in data 29 ottobre 2012, insieme al Segretario Salluzzo, ho avuto modo di avviare un confronto con il Dirigente del Servizio Sanitario Dipartimento Veterinaria di Regione Lombardia, Dott. Frazzi, al quale ho sottoposto un problema che sta molto a cuore alla nostra categoria: lo smaltimento di scarti di origine animale, quello che, volgarmente, noi macellai chiamiamo "grasso ed ossa".

Sul punto, il dott. Frazzi ha mostrato apertura e volontà a condividere un percorso teso allo sviluppo, nel rispetto dei dettami di legge, di una categoria, la nostra, che esprime professionalità e presidio di garanzia della corretta alimentazione.

Proprio con questo spirito, nel rispetto dei principi di legge, il dott. Frazzi ha illustrato due riferimenti normativi che, ad oggi, sembrano dare respiro alla problematica dello smaltimento di grasso ed ossa che, per noi è un costo.

Egli, riferendosi, infatti, al regolamento comunitario 1069/2009 ed al regolamento comunitario 142/2011 ed in particolare alla sezione 3 Capo IV del medesimo, norme già in vigore, ha precisato che: "In deroga all' articolo 14 (il cui testo ivi si allega) del regolamento CE n. 1069/2009, gli Stati della Comunità Europea possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di materiali di

categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera f) del suddetto regolamento (il cui testo ivi si allega) mediante mezzi diversi dalla combustione purchè:

- i materiali non superino un volume di 20 kg. Per settimana, dallo stabilimento o impianto in cui i materiali sono raccolti, indipendentemente dalla specie di origine dei materiali”.

Questo il dettame di legge illustrato dal dott. Frazzi.

Ciò significa quindi che, entro tale volume, potremmo conferire questi materiali al servizio di nettezza urbana che si occupa del conferimento ordinario.

Allego, alla presente nota, tutti i riferimenti normativi del caso, in modo tale che possiate trattenerli come referenza di legge.

La Segreteria del Coordinamento della Filiera Agroalimentare è a disposizione per i chiarimenti di sorta.

Cordialmente

IL PRESIDENTE

Giorgio Pellegrini.



Allegati: 1) rif.to normativo CE reg. 1069/2009 art.10 comma f); 2) rif.to normativo CE reg. 142/2011 capo IV, lettera a)